

N. xxx di
Rep. del
..202*

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E
TECNOLOGIE AVANZATE
9a DIVISIONE - 3ª SEZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO

a seguito di procedura ristretta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, espletata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 208/2011 ed aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con la xxx, avente ad oggetto "L'Adeguamento tecnologico [REDACTED] sistema satellitare [REDACTED] [REDACTED]", per un importo complessivo di € xxx/xx I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

CIG: xxx

RUP: Capo della 4ª Divisione di TELEDIFE

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì xx (xxx) del mese di xxx in Roma, io Dott.ssa xxx, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo, con le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, alla redazione ed alla stipula del presente contratto

TRA

il Ministero della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (codice fiscale n. 12800841004 e

PEC teledife@postacert.difesa.it), rappresentato dal Dirigente Ing. Francesco PROIETTO, in qualità di Capo della 9^a Divisione (di seguito indicata con “TELEDIFE e/o “Amministrazione” e/o “Amministrazione della Difesa” e/o “A.D.”),

E

La/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese xxx, con sede legale in xxx (xxx), in via xxx, n. xxx, CAP xxx (codice fiscale n. xxx; partita I.V.A. n. xxx; PEC: xxx), rappresentata dal Dott. xxx, nato a xxx, il **.**.19** (codice fiscale n. xxx), nella sua qualità di xxx, avente i poteri necessari come risulta dalla procura del **.**.20**, autenticata nella/e firma/e dal Dott. xxx, Notaio in xxx, con studio legale in via xxx, n. xxx, iscritto nel Ruolo xxx, Repertorio n. xxx, Fascicolo n. xxx, registrata a xxx il **.**.20**, al n. xxx (in seguito, per brevità, il “Fornitore”);

PREMESSO CHE

- (...)
- con determina n. xx del **.**.2025 è stata approvata l’aggiudicazione della predetta procedura di gara nei confronti di xxx per un importo di € xxx/xx (xxx/xx) I.V.A. esente ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

Il Fornitore si impegna a fornire a favore del Ministero della Difesa e, per esso, di TELEDIFE, L'Adeguamento tecnologico [REDACTED] del sistema satellitare [REDACTED], come da Specifica Tecnica in allegato A al presente contratto.

Il presente contratto è costituito da un unico lotto come di seguito specificato:

Lotto unico

ELEMENTI	Quantità
Adeguamento tecnologico [REDACTED] del sistema satellitare [REDACTED] con formazione del personale	Definita in specifica tecnica

Art. 3 NORME DI CARATTERE GENERALE

Il presente contratto, per quanto ivi non previsto, è regolato dalle disposizioni e dalle norme di cui al D.Lgs. del 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza), e dal D.P.R. del 13 maggio 2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. del 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare di cui al D.P.R. n. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. del 06 agosto 1997, n. 452.

Il presente contratto, inoltre, è regolato dalle disposizioni dei RR.DD. del 18 novembre 1923, n. 2440, e del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, dal D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192, e s.m.i..

Le norme sopracitate, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRESENTE CONTRATTO

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano il presente contratto dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente contratto;
- alla **Specifica Tecnica n. ST –TEL 145” (allegato A)**.

La Specifica Tecnica costituisce parte integrante del presente contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal presente contratto e della Specifica Tecnica prevarrà nell'ordine:

- il presente contratto;
- la Specifica Tecnica.

Art. 5 AMMONTARE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il valore del presente contratto ammonta complessivamente ad € xxx/xx (euro xxx/xx) I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972. Tale importo è derivante dall'offerta del Fornitore e relative dichiarazioni annesse che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante **(allegato B)**.

Gli oneri per la sicurezza per il presente contratto sono pari ad € 0,00 (euro zero/00). Il prezzo complessivo della fornitura è comprensivo di tutte le

prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collauda, necessarie a realizzare quanto indicato all'art. 2 "Oggetto del presente contratto". Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, royalties, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I prezzi I.V.A. esente si intendono accettati dal Fornitore a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il Fornitore medesimo non abbia tenuto presente.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e in applicazione dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.2 *bis* al medesimo decreto legislativo, non è ammessa la revisione dei prezzi offerti dall'operatore economico aggiudicatario in quanto trattasi di un affidamento il cui oggetto consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

Il Fornitore non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del presente contratto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

Il Fornitore dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità ed a parità di

termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli del presente contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, il Fornitore si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo dovrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione fornita dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, che s'intende vincolata anche a copertura del suo impegno (24 mesi).

Art. 7 EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto acquista efficacia, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica al Fornitore dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto medesimo, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da TELEDIFE 9^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 9).

Qualora il Fornitore dimostri al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (di seguito, per brevità, "DEC") di aver ricevuto la suddetta lettera in una data successiva, l'inizio dell'efficacia del presente contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

La predetta lettera sarà altresì inoltrata a:

- [REDACTED];
- TELEDIFE I Reparto – 4^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 1.4);

- TELEDIFE 10^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 10).

Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento è di [REDACTED] giorni a partire dalla data del verbale di avvio delle prestazioni sottoscritta dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) e dalla Società (T₀), diversa disposizione del RUP. Più precisamente, la durata dei singoli sub-lotti è articolata come segue:

- Sublotto 1 ([REDACTED]):
durata [REDACTED] giorni dal T₀;
- Sublotto 2 (Configurazione, avvio operativo e formazione): durata [REDACTED]
[REDACTED] dal termine del sublotto 1.

Il presente contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia di cui al successivo articolo 17.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Fornitore si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica necessaria, idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature fornite, redatti in lingua italiana. Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti in lingua inglese.

Art. 10 ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Capo della 4^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al DEC del presente contratto.

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente contratto

viene demandata all'Ente destinatario delle prestazioni che sarà nominato dall'A.D..

Nomina del DEC

Su proposta del RUP, TELEDIFE nominerà il DEC ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 94 del D.P.R. n. 236/2012. L'A.D. provvederà a comunicare al Fornitore il nominativo e il recapito del DEC.

Compiti e responsabilità del DEC

Il DEC dovrà effettuare quanto previsto dalle norme di legge e, in particolare, dovrà:

- redigere il verbale di avvio della prestazione dalla quale data decorrono i tempi di esecuzione delle prestazioni;
- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del presente contratto da parte della Società esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- ordinare la sospensione dell'esecuzione del presente contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal presente contratto, con la possibilità di eseguire audit presso il Fornitore;
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni del presente contratto,

per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante;

- constatare e verbalizzare lo stato di esecuzione del presente contratto (su richiesta del RUP).

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DEC, dovranno essere inviati, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al RUP.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante del Fornitore munito di apposita delega.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente contratto o dalla normativa vigente, il DEC valuterà, di volta in volta, l'opportunità di chiedere al rappresentante del Fornitore di controfirmare i sopracitati verbali o certificati.

Qualora su richiesta formale del DEC, il rappresentante del Fornitore si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 11 TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

Le parti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., non hanno provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), avendo valutato, in relazione all'attività oggetto del presente contratto, l'assenza di rischi interferenti.

Art. 12 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA PREVISTA

Località e termine di ultimazione delle prestazioni

La Verifica di Conformità della fornitura deve avvenire secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica in allegato A al presente contratto.

Per le attività di cui al sub-lotto 1 e sub-lotto 2, qualora per cause dipendenti dall'Amministrazione Difesa non venga data la disponibilità delle aree e dei locali per l'esecuzione delle attività previste, il Fornitore potrà ritardare la consegna del sub-lotto interessato di un numero di giorni pari a quello della mancata disponibilità. Nel caso fosse possibile allestire un ambiente di verifica/banco di test presso la sede operativa del Fornitore la verifica di conformità potrà essere effettuata presso quest'ultima previa richiesta da parte del Fornitore verso TELEDIFE.

Avviso di ultimazione delle prestazioni

Il Fornitore, per ogni sub-lotto, è tenuto a dare un avviso dell'ultimazione delle prestazioni, almeno [REDACTED] giorni solari prima della scadenza contrattuale del singolo sub-lotto, a mezzo posta elettronica certificata diretta al RUP ed al DEC. In allegato a detta comunicazione il Fornitore dovrà trasmettere, per ogni sub lotto, la Certificazione di Conformità, l'Elenco dei materiali e dei relativi NUC, le "norme di verifica di conformità ed accettazione" (NVCA) nonché una scheda di dettaglio delle prestazioni contrattuali suddivise per materiali, software, documentazione, servizi e lavorazioni. Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme TELEDIFE 1.4.5 le approverà o richiederà al Fornitore di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

L'ultimazione delle prestazioni deve essere constatata dal DEC che redigerà apposito "Certificato di Ultimazione delle Prestazioni" controfirmato dal Rappresentante del Fornitore. Il sopracitato certificato, comprensivo dell'allegato elenco dei materiali e della clausola di approvazione delle NCA, deve essere inviato in originale a TELEDIFE 1.4.5 entro i 10 (dieci) giorni solari

successivi alla sottoscrizione.

Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità, per materiali e corsi, verrà eseguita entro [REDACTED] giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura della **Commissione di verifica di conformità** (Organo di verifica) nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica nonché nel presente contratto.

Resta fermo comunque il diritto della Commissione incaricata della verifica di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative, rispetto alle citate NVCA, di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni, della lista dei NUC e delle Norme di verifica e conformità ed accettazione.

Il Fornitore, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, il Fornitore potrà, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare la fornitura ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

Tutte le operazioni di verifica dovranno essere eseguite nel rispetto del Capitolato d'Oneri, del Requisito Tecnico e dell'Offerta del Fornitore.

Certificato di Verifica di Conformità

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito “Certificato di verifica di conformità” che conterrà esplicita assicurazione dell’ottemperanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di contrattuali. Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dal successivo articolo 18 del presente contratto. Tutte le eventuali penali previste saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all’importo da liquidare.

L’originale del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile del Fornitore, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 1.4.5 entro i [REDACTED] giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

Accettazione

L’accettazione verrà effettuata da TELEDIFE, entro [REDACTED] giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita ***Determinazione di accettazione*** che verrà notificata da TELEDIFE 1.4.5 a mezzo PEC al Fornitore e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e della lista dei NUC, anche al Consegnatario dei Materiali ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni dell’Ente dell’A.D. interessato alle successive attività di trascrizione ed inventariale a TELEDIFE 10.

Modalità di consegna

Il Fornitore dovrà effettuare la consegna della fornitura entro [REDACTED] giorni dalla ricezione della “Determinazione di Accettazione”.

a) Per i materiali

Il **Consegnatario** del sito si recherà presso i locali di consegna per procedere alle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei materiali installati e redigerà e firmerà il previsto “**Verbale di Consegna**” che sarà controfirmato dal rappresentante del Fornitore.

b) Per la documentazione/software

All’atto della consegna, alla presenza di un rappresentante del Fornitore, il Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, redigerà e firmerà l’apposito “Verbale di Consegna” controfirmato dal predetto rappresentante.

È fatto obbligo al Fornitore di consegnare al predetto Consegnatario il previsto bollo necessario alla redazione del “Verbale di Consegna”. L’originale del verbale di consegna, controfirmato dal Rappresentante del Fornitore, dovrà essere inviato a TELEDIFE 1.4 entro i [REDACTED] giorni successivi alla sottoscrizione. Un’ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10ª Div..

Assicurazione dei materiali

Con riferimento alle forniture previste dal presente contratto, tutte le spese di assicurazione sono a carico del Fornitore.

Trasferimento dei rischi

Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/Trascrizione sul registro d’inventario

a) Per i materiali

Alla data del Verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario competente che provvederà al completamento della “Dichiarazione di assunzione in carico”.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all’assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10^a Div. entro [REDACTED] giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la Dichiarazione dell’avvio delle operazioni di assunzione in carico.

È fatto obbligo al Fornitore di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo, per agevolare le operazioni del Consegnatario, e, comunque, digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del Verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione di ogni sub-lotto.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10^a Div. entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l’avvio delle operazioni di iscrizione.

b) Per la documentazione/software

Alla data del Verbale di consegna la documentazione/software sarà assunta/o in carico dal Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia

delle pubblicazioni mediante registrazione sul registro delle pubblicazioni dell'Ente.

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni di sito provvederà al completamento della "Dichiarazione di trascrizione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Responsabile trasmetterà a TELEDIFE 10^a Div. entro [REDACTED] giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

È fatto obbligo al Fornitore di consegnare al predetto Responsabile la fattura in formato cartaceo, per agevolare le operazioni del Consegnatario, e, comunque, digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione di ogni sub-lotto.

La registrazione sul registro delle pubblicazioni, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10^a Div. entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Art. 13 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Il Fornitore si obbliga ad estendere a tutte le attività connesse con l'espletamento del presente contratto un sistema di assicurazione della qualità conforme ai

requisiti previsti dalle norme UNI-EN-ISO 9001:2015 che il Fornitore medesimo dichiara di conoscere ed accettare e che costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non allegate.

Art. 14 CODIFICAZIONE NATO – CODICE A BARRE

Per tutti i materiali in fornitura di origine sia nazionale che estera, il Fornitore si obbliga a fornire all'A.D. ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC. Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'**Allegato "C"** del presente contratto

Art. 15 ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

Il Fornitore è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto del presente contratto rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i. ove applicabile.

Il Fornitore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, il Fornitore si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH"

dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”, abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, un “Attestato di conformità”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “schede di sicurezza”.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte del Fornitore è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

Art. 16 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Subappalto

È previsto il ricorso al subappalto ed è regolato dall’art. 27 del D.Lgs. 208/2011 e per quanto non previsto da detto articolo si fa riferimento all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti delle attività che riguardano la Configurazione, Avvio operativo e formazione.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, per i contratti stipulati dall'A.D., la Società non può, senza l'autorizzazione (consenso scritto e formale) dell'Amministrazione, concedere in subappalto né totalmente né parzialmente le attività contrattuali.

La Società e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Resta comunque ferma la responsabilità della Società, la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'A.D. committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Inoltre, la Società dovrà trasmettere il contratto di subappalto all'A.D. almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo decreto legislativo.

Il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, e dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Società e al suo subappaltatore di inserire nel contratto relativo alla subcommessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010. Qualora dalle verifiche condotte dall'A.D. risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento sarà condizionato all'iscrizione del subappaltatore affidatario all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Subfornitura

È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva del Fornitore. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare preventivamente al DEC l'elenco dei materiali in subfornitura.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il presente contratto in danno del Fornitore contraente ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 17 GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Per un periodo di tempo della durata di [REDACTED] mesi dalla data del Verbale di consegna, il Fornitore dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D.

Per la medesima durata di [REDACTED] mesi dalla data del Verbale di consegna, dovranno, inoltre, essere garantiti i software – licenza e relativi aggiornamenti.

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese del Fornitore, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità del Fornitore secondo la

disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente il Fornitore degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo PEC.

Il Fornitore interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro [REDACTED] giorni lavorativi, a decorrere dalla richiesta, anche se telefonica, dell'Amministrazione. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 19 del presente contratto.

Qualora il Fornitore provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che il Fornitore è tenuto comunque ad eseguire nel termine di [REDACTED] giorni lavorativi sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa del Fornitore.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dal Fornitore nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, il Fornitore dovrà inviare a TELEDIFE 1.4.5 un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DEC, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla. Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, il Fornitore dovrà sottoporre a

TELEDIFE 1.4.5, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata. La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese del Fornitore.

Art. 18 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza del Fornitore o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico del Fornitore), facendo menzione dell'eventuale rifiuto del Fornitore a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata al Fornitore una penalità convenzionale del 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 19 INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, il Fornitore è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille)

dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;

- b) per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o nell'esecuzione dell'attività dei servizi entro i termini stabiliti per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- c) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente art. 16, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, è applicata una penale allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale. È fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora il Fornitore ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando al Fornitore le spese sostenute;
- d) qualora il Fornitore non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dall'art. 12 "Modalità di esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità della fornitura prevista", per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni, fermo restando che lo stesso Fornitore dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione;
- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a

forza maggiore, è applicata una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collaudo da parte della Commissione di verifica, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D.P.C.M. del 6 agosto 1997, n. 452.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Art. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Difesa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione Difesa è obbligato a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione Difesa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto,

recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nei casi e con le modalità previste all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023

Nei casi di inadempienze del Fornitore agli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata al Fornitore con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili al Fornitore, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) il Fornitore non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge

stabiliti per la sicurezza sul lavoro;

- d) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora il Fornitore non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime il Fornitore dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Art. 22 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. del 15 novembre 2012, n. 236, e dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, è in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal presente contratto, con formale comunicazione scritta al Fornitore con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'A.D. delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte e del valore dei materiali eventualmente acquisiti (non altrimenti impiegabili dal Fornitore) come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio delle Parti. Verrà corrisposto, inoltre, il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto. La constatazione in contraddittorio di cui sopra verrà eseguita secondo le indicazioni dell'allegato II-14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 23 FORZA MAGGIORE

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta del Fornitore ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc..) che colpiscono la Società, impediscano il normale svolgimento delle prestazioni contrattuali.

A seguito di tale eventualità, il Fornitore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare a TELEDIFE 1.4.5, a TELEDIFE 10 e al DEC il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del presente contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

Il Fornitore deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga a TELEDIFE 1.4.5 tramite il DEC.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore. Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente al Fornitore, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 24 AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora il Fornitore non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 1.4.5, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni,

proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'Amministrazione Difesa la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Società sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'Amministrazione Difesa procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione Difesa, da comunicarsi al Fornitore almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico del Fornitore contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 25 MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA

Gli apparati ed i materiali in genere, oggetto di fornitura, e/o installati, potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

Art. 26 GARANZIA DEFINITIVA

A norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha prestato cauzione, costituita da Polizza Fideiussoria n. xxx rilasciata da xxx. in data **.**.202* fino alla concorrenza di € xxx,xxx (euro xxx/xxx) in virtù del possesso della

certificazione ISO xxx.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte del Fornitore, del verbale di consegna dei materiali o della comunicazione relativa all'accettazione dei servizi/installazioni/lavori.

Il rimanente 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda del fornitore in carta semplice (e quattro copie) diretta a TELEDIFE 10 previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Società.

Art. 27 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha la facoltà di chiedere l'anticipazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni solari dalla data del verbale di avvio delle prestazioni come definita nel precedente articolo 8. La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

I pagamenti disciplinati nel successivo articolo 27 saranno erogati al netto delle anticipazioni eventualmente concesse ai sensi del presente articolo.

Il Fornitore invierà a Teledife 10^a Divisione formale richiesta di anticipazione del prezzo mediante PEC all'indirizzo teledife@postacert.difesa.it con l'indicazione dell'articolo del presente contratto a cui si fa riferimento. Il Fornitore attenderà risposta formale da parte di Teledife 10^a Divisione, con la quale vengono fornite disposizioni in merito all'emissione della polizza fideiussoria. Successivamente all'accettazione della polizza fideiussoria, Teledife 10^a Divisione autorizza via PEC l'emissione della fattura di anticipazione.

Art. 28 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà con unica rata di seguito indicato:

100% dell'importo contrattuale a saldo posticipato al termine del Sub-lotto 2, pari ad € xxx/xx, I.V.A. esente ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario.

TELEDIFE 10^a Divisione dovrà ricevere la seguente documentazione:

1. Fattura elettronica (con data non anteriore a quella del verbale di consegna);
2. Certificato di verifica di conformità;
3. Notifica della “determinazione di accettazione”;
4. Verbale di consegna (ove applicabile);
5. Dichiarazione di assunzione in carico o Dichiarazione di avvio attività di

assunzione in carico/registrazione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario (ove applicabile).

L'invio della fattura di cui al punto 1 è a cura ed onere del Fornitore per il tramite della piattaforma SDI, utilizzando il Codice ufficio IPA CNMP7V (Teledife - 10^a Div.).

La documentazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 sarà trasmessa dal RUP.

La fattura dovrà contenere l'indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente contratto e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto. Trattandosi di attività esente da I.V.A., è previsto il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell'apposito campo dello SdI. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente bancario IBAN: xxxx presso xxx.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., le Parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che il Fornitore abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art. 42 della Legge n. 196/2009 e dell'art. 6,

commi da 10 a 16 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n. 27 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e n.1 del 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Art. 29 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assicura e garantisce che il c/c IBAN n. xxx, allo stesso intestato, è un conto “dedicato” ai sensi dell’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e dichiara che le persone delegate ad operare su di essi sono i Signori indicati in Allegato “D”.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

Il Fornitore inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge n. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente contratto tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG: xxx.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto. L’obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

**Art. 30 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E
DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62**

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (Allegato "E").

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, il Fornitore dà atto di aver preso visione del D.P.R. n. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D., qualora riscontri l'eventuale violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente articolo 19.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dall'A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché

in caso di recidiva, l'A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20.

Art. 31 ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Fornitore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Fornitore impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore contraente impiegato nell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n.

36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della società delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 32 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma. È escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Art. 33 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del "Regolamento UE" n. 2016/679 del 27 aprile 2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra

definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b), e comma 32, della Legge n. 190/2012; art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove il Fornitore sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa potrà essere nominata "Responsabile/sub-Responsabile del

trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura ed escutere la garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 34 DOMICILIO LEGALE E INDIRIZZO PEC

Agli effetti del presente contratto il Fornitore elegge il proprio domicilio in xxx, in via xxx, n. xxx, CAP xxx. La PEC che il Fornitore utilizzerà per ricevere/inviare comunicazioni formali è xxx.

Art. 35 VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale del Fornitore, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate a TELEDIFE. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 36 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto, a termine della Legge del 27 dicembre 1975, n. 790, e successive modificazioni, sono a totale carico del Fornitore.

Art. 37 VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola il Fornitore dal momento della sottoscrizione, non vincherà TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte degli Organi di controllo. Pertanto, ove gli Organi di controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione del presente contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto di diritto e il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa.

Le parti convengono altresì di sottoscrivere il presente contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto secondo le previsioni dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, è stato riconosciuto dalle parti contraenti conforme alla loro volontà e viene approvato mediante sottoscrizione con firma digitale, unitamente a me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

Elenco allegati:

Allegati A: Specifica Tecnica;

Allegato B: Offerta;

Allegato C: Clausola standard di codificazione;

Allegato D: Tracciabilità dei flussi finanziari;

Allegato E: Patto d'integrità.

IL RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE
xxx

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Dirigente Ing. Francesco PROIETTO

Il presente contratto consta, oltre agli allegati in esso richiamati, di numero xxx (xxx) pagine di cui l'ultima è di numero xxx (xxx) righe oltre le sottoscrizioni.

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa xxx